



**PARERE MOTIVATO
n. 94 del 27 Aprile 2021**

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per il primo Piano degli Interventi del Comune di Buttapietra (VR)

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i., prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VInCA) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VInCA);



- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 27 aprile 2021 come da nota di convocazione in data 26 aprile 2021 prot. n. 189382;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Buttapietra con note pec acquisite al protocollo regionale ai nn 61392, 61398, 61401, 61405 del 09.02.21 e 62165 del 10.02.21, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il primo Piano degli Interventi;

PRESO ATTO CHE è pervenuto il seguente parere da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 76 del 18.03.21 acquisito al prot. reg. al n.126576 del 18.03.21 del Comune di Verona successivamente integrato con nota n.95194 del 18.03.21 acquisita al prot. reg. al n. 128426 del 19.03.21.

pubblicato e scaricabile al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 73/2021 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE oggetto dell'istanza è la verifica di assoggettabilità a VAS del primo Piano degli Interventi del Comune di Buttapietra, redatto a seguito dell'approvazione del P.A.T. con la finalità di garantire l'*"allineamento tra P.A.T./P.R.G., il recepimento di accordi pubblico - privato art. 6 L.R. 11/2004 e alcune modifiche cartografiche / normative di interesse comunale"*;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE nel RAP vengono poste in valutazione le modifiche introdotte a seguito dello svolgimento della fase partecipativa (n. 20 accordi ex art. 6 della LR 11/2004 e n. 10 modifiche cartografiche) che costituiscono, di fatto, elementi di novità e, in quanto non valutati a livello di Piano strategico, pertanto necessitanti di una successiva verifica di assoggettabilità; nel RAP vengono inoltre poste in valutazione le modifiche al comparto normativo del Piano;

PRESO ATTO CHE:

- dall'analisi di coerenza con la pianificazione sovraordinata e di settore è emerso che le modifiche introdotte dalla variante non sono caratterizzate da elementi di contrasto o di non conformità;



- anche l'analisi di coerenza del comparto normativo con le disposizioni del PAT non ha fatto emergere elementi di contrasto o di non coerenza, andando a declinare nello strumento operativo, le disposizioni del sovraordinato piano strategico;
- il quadro ambientale del RAP risulta essere costruito correttamente e caratterizza lo "status" dell'ambiente locale in maniera esaustiva; per l'elaborazione dello stesso l'estensore del RAP si è avvalso di dati derivanti dai monitoraggi svolti da ARPAV nell'anno 2019;
- l'analisi dei potenziali effetti derivanti dall'attuazione della variante è stata impostata tramite un sistema di analisi qualitativa svolto per ciascun ambito posto in valutazione; l'analisi ha permesso al valutatore di individuare puntuali misure di mitigazione, che si ritengono esaustive e meritevoli di venir poste in essere nella fase di attuazione della proposta. L'esito della valutazione, anche alla luce delle misure di mitigazione individuate, ha escluso possibili effetti significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale;
- i pareri delle autorità consultate non hanno segnalato particolari elementi di attenzione o criticità note, ovvero, derivanti dall'attuazione della proposta;

RILEVATO CHE nel RAP, data la prossimità dei due PUA di cui alle schede n. 14 e n. 19, l'estensore ha indicato come misura prescrittiva, che in sede di verifica di assoggettabilità ex art. 12 del Dlgs n. 152/2006, i due strumenti urbanistici vengano valutati cumulativamente approfondendo, in particolare, gli aspetti riguardanti le componenti traffico indotto ed emissioni in atmosfera. Tale prescrizione risulta appropriata, tuttavia si ritiene necessario che, oltre alle due matrici indicate dall'estensore del RAP, vengano svolti opportuni approfondimenti anche per quanto riguarda l'acustica locale, data la commistione, in particolare nella scheda n. 19, di destinazioni residenziali e commerciali (media struttura di vendita Sv < 1.500 mq);

RILEVATO ALTRESÌ CHE gli interventi di cui alle schede n. 19 e n. 79, per altro soggetti a Piano urbanistico attuativo, risultano ubicarsi all'interno di ambiti classificati dal PAT come "corridoio ecologico";

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA, in data 27.04.2021, dalla quale emerge che il "*primo Piano degli Interventi del Comune di Buttapietra (VR)*", sulla base delle considerazioni svolte alla scala di analisi del Piano, non determina effetti significativi sull'ambiente, previo recepimento di puntuali indicazioni / prescrizioni;

ATTESO CHE il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e che sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una Relazione di sintesi;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE



- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il primo Piano degli Interventi del Comune di Buttapietra in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. in fase di attuazione, devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione, compensazione e le prescrizioni previste dal RAP e negli studi specialistici;
2. devono essere ottemperate le indicazioni / prescrizioni contenute nei pareri degli enti / autorità ambientali;
3. relativamente ai Piani Urbanistici Attuativi di cui alle schede n. 14 e n. 19, in fase di successiva verifica di assoggettabilità ex art. 12 D.Lgs. 152/2006, oltre agli approfondimenti prescritti nel Rapporto Ambientale Preliminare riguardante il "*primo piano degli interventi*" in materia di traffico indotto ed emissioni in atmosfera, deve essere analizzata e valutata anche la componente acustica, data la commistione, in particolare nella scheda n. 19, di destinazioni residenziali e commerciali;
4. gli interventi di cui le schede n. 19 e n. 79 non devono compromettere o deteriorare, in alcun caso, la funzionalità della rete ambientale (corridoio ecologico) e, in fase di attuazione degli stessi, devono essere individuate, attraverso specifici studi, adeguate misure di mitigazione, compensazione e/o le soluzioni tecniche più opportune per garantirne la funzione ecologica;
5. devono recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
 - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità competente per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura



delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

- C. siano rispettate le prescrizioni previste dal parere n. 126 del 21/06/2017 della Commissione Regionale VAS;
- riconoscendo, qualora non in contrasto con la vigente cartografia degli habitat e habitat di specie, la non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" esclusivamente per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12112 - Insediamenti zootecnici", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13220 - Depositi di rottami a cielo aperto, cimiteri di autoveicoli", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", nella revisione del 2018 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto.

Il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una Relazione di sintesi.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse,



della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA

pu PO VAS Responsabilità Gestione territoriale
Arch. Tarciso Sanavia

Il presente parere si compone di 6 pagine